



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 49 / 2022

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE, ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 27 OTTOBRE 2021. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Atteso che:

- Il Comune di Castelnuovo Bozzente è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15 novembre 2013 (vigente dal 15 gennaio 2014 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 3 – Serie Avvisi e Concorsi), alla quale ha fatto seguito un’ulteriore variante parziale (approvata in via definitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24 luglio 2017, efficace dal 04 ottobre 2017 contestualmente alla sua pubblicazione sul BURL n. 40 – Serie Avvisi e Concorsi).
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18 febbraio 2021 (anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge 06 novembre 2021 n. 152, che ha ridotto la consultazione del Piano/Programma e del Rapporto Ambientale, di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, da 60 a 45 giorni), è stato dato avvio al procedimento di formazione della variante parziale al PGT e della correlata Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre con successiva deliberazione n. 37 del 25 giugno 2021, la Giunta Comunale ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
- In data 06 settembre 2021 si è svolta la Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS della variante parziale al PGT avviata, e la Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 34177 del 1° settembre 2021 entro i termini previsti (30 giorni dalla messa disposizione della documentazione).
- È stato emanato il decreto di esclusione dalla VAS (prot. n. 1/2021 del 27 settembre 2021) citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT in oggetto (della quale formano parte integrante), che è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27 ottobre 2021, il Comune ha adottato lo strumento urbanistico in oggetto.
- Con nota del 10 febbraio 2022 (ricevuta dalla Provincia in pari data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 7009 del 18 febbraio 2022, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) della variante parziale al PGT adottata, è il giorno 09 giugno 2022.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non risulti necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che:

- **la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:**

PARTE 1°

- A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” stabilisce (art. 11, comma 5) che: “*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*”.

Nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al PGT, la Provincia di Como, con parere n° 34177 del 01 settembre 2021 ha formulato osservazione in relazione:

- al “*tema del consumo di suolo e all’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, si chiedeva di inserire nella documentazione di Variante una specifica valutazione sulle modifiche proposte, così come richiesto dall’art. 5 comma 4 della LR 31/14, facendo riferimento alle definizioni di superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile e superficie agricola e naturale e bilancio ecologico contenute nell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.*”.

La documentazione chiesta è stata allegata.

- alla componente geologica si chiedeva di allegare alla documentazione di variante copia dell’Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all’assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d’identità.

La dichiarazione di compatibilità geologica è stata allegata.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

ento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il Comune di Castelnuovo Bozzente è dotato di PGT approvato in data 15 novembre 2013 (deliberazione di C.C. n° 39) e pubblicato sul BURL del 15 gennaio 2014, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione di C.C. n° 16 del 24 luglio 2017 .

La Variante al vigente PGT introduce modifiche al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, finalizzata principalmente ad:

- Eliminazione dell'ambito di trasformazione AT03 dove la parte nord è restituita alla rete ecologica (mq 473,65). La rimanente parte è inserita in tessuto urbano consolidato a media densità residenziale.
- Ridefinizione dell'ambito AT12 diminuendo la capacità edificatoria a mc 2.600, eliminando la prescrizione di realizzare la rotatoria via Roma/Beregazzo/Varese a carico dei lottizzanti, inserendo la prescrizione di realizzare la strada di penetrazione e n. 5 parcheggi monetizzando parte dei servizi.
- Ampliamento parcheggio cimitero utilizzando area agricola per mq 460,00.

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP n. 41/2013 (prot. 40985 del 03 ottobre 2013) ha attestato una Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) massima, nelle aree della rete ecologica, pari a mq 20.667 (escluso l'Incremento addizionale - I.Ad. della superficie urbanizzata).

La superficie delle aree di espansione previste nel PGT vigente, pari a mq 16.107, definiva una SAE residua di **mq 4.560**.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP (Variante SUAP Prot. 11793 del 28/03/2017) ha comportato una ulteriore superficie di espansione di mq 2.350, portando la SAE residua a **mq 2.210**.

La variante al PGT in valutazione propone:

- un ulteriore consumo di suolo (per il parcheggio area cimitero) pari a **mq 460,00**.
- aree di trasformazione previste, stralciate e restituite alla rete ecologica da sommare alla SAE residua (in quanto avevano comportato consumo di suolo - ambito AT03) per **mq 473,65**.

Ne consegue che la SAE residua è pari a: $\text{mq } 2.210,00 - 460,00 + 473,65 = \text{mq } 2.223,65$

La Variante al PGT è compatibile con le disposizioni dell'art. 38 delle norme del PTCP. La SAE residua potrà essere utilizzata dal Comune in eventuali successive varianti al PGT.

1.4 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

La Variante al PGT riporta in ambito di rete ecologica una porzione di area di espansione (AT03) stralciata dalle previsioni pari a mq 473,65, che per collocazione, valore ecosistemico e continuità con aree adiacenti anch'esse appartenenti alla rete ecologica risulta, coerente al mantenimento della funzionalità della rete stessa.

1.5 Le aree protette

Relativamente alle aree protette il PTCP:

- a) recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia;
- b) coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge.

Il territorio comunale di Castelnuovo Bozzente è interessato dal "*Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate*".

La variante interessa modeste modifiche rientranti in ambito urbanizzato, ad eccezione della previsione di ampliamento del parcheggio del cimitero, comunque a distanza di circa 500 mt dal confine del Parco Pineta.

Si ritiene che tale previsione non comporti l'alterazione della struttura generale e degli obiettivi del PGT vigente e di conseguenza non determini alcuna variazione degli effetti ambientali/territoriali.

Per tali considerazioni non si è reso necessario acquisire il parere espresso dall'Ente Parco.

1.6 Componente geologica, idrogeologica e sismica

La Variante al PGT in valutazione riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Si ricorda che:

- ***le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;***
- ***gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;***
- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05: tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle***

Regole come sopra descritto dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nelle delibere di approvazione del PGT.

2 Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'*invio* alla Regione ed *alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.*

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 ottobre 2021 è compatibile con il PTCP.

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La SAE residua, pari a mq 2.223,65, potrà essere utilizzata dal Comune in eventuali successive varianti al PGT.

B) Formula le seguenti indicazioni sulle quali il Comune può assumere le relative determinazioni con le modalità che riterrà più opportune:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.6 Componente geologica, idrogeologica e sismica

- Le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità.
- Gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..
- L'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05: tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nelle delibere di approvazione del PGT.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05. A tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018 e pubblicato sul BURL n° 11 del 13 marzo 2019, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 della LR 31/14 s.m.i.).

In relazione alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante puntuale, con applicazione del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, finalizzata ad apportare modifiche minori allo strumento urbanistico comunale.

1.2 Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Nel periodo transitorio disciplinato dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n° 31/14 s.m.i. (1° dicembre 2014) oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. Per bilancio ecologico si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzate urbanizzabile che contestualmente viene ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.

La Variante prevede lo stralcio dell'ambito di trasformazione ATR3 che in parte viene riclassificato come tessuto urbano consolidato e in parte viene inserito in "Zona di tutela agroforestale" (-473,65 mq circa). Di contro è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del cimitero, che determina un consumo di suolo di +460 mq circa. Dal punto di vista qualitativo, le superfici agricole e naturali sottoposte a trasformazione e le superfici urbanizzabili ridestinate a superficie agricola dal Nuovo PGT presentano valori simili sotto i profili agronomici, paesaggistici e naturalistici.

In base a quanto evidenziato e alle prescrizioni sopra formulate, la Variante al PGT rispetta il bilancio ecologico del suolo in relazione agli aspetti quantitativi e qualitativi del suolo.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Castelnuovo Bozzente adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 ottobre 2021 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Castelnuovo Bozzente per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune di Castelnuovo Bozzente non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 22/03/2022

**IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)